

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1397-A)

**Relazione e testo degli articoli approvati dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)**

(RELATORE DEL NERO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 novembre 1970  
(V. Stampato n. 335)*

**presentato dal Ministro dell' Interno  
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia  
col Ministro delle Finanze  
col Ministro del Tesoro  
e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica  
col Ministro della Difesa  
col Ministro dei Lavori Pubblici  
e col Ministro della Sanità**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 novembre 1970*

—  
**Comunicati alla Presidenza il 2 dicembre 1970**  
—

**Norme sul soccorso e l'assistenza  
alle popolazioni colpite da calamità — Protezione civile**  
—



ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge ora in esame, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 novembre scorso, è volto principalmente a dare un'aggiornata disciplina legislativa ad un argomento, quello della protezione civile, che da molti anni è in attesa di trovare una sua organica sistemazione che tenga conto delle trasformazioni intervenute nell'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato in questi ultimi decenni.

L'esigenza, invero, di una nuova regolamentazione della materia è da lungo tempo vivamente avvertita tanto che il Governo sin dal 1950 ebbe a presentare al Parlamento un disegno di legge che riportò l'approvazione della Camera dei deputati nella seduta dell'11 luglio 1951 (Atto Camera n. 1593) e passò quindi all'esame del Senato (Atto Senato n. 1790) senza, peraltro, poter completare in tale sede il proprio *iter* legislativo.

Altri disegni di legge furono presentati dal Governo nelle successive legislature, e precisamente alla Camera dei deputati il 20 dicembre 1956 (Atto Camera n. 2636 della II Legislatura) e al Senato della Repubblica il 16 luglio 1962 (Atto Senato n. 2098 della III Legislatura).

Entrambe le proposte non pervennero a positiva conclusione per decadenza seguita alla chiusura delle legislature.

Le ricorrenti e gravi calamità naturali che hanno successivamente colpito il nostro Paese hanno, però, sempre riproposto l'esigenza di disporre di strutture organizzative, di pianificazioni preventive, di organi unitari di coordinamento, di mezzi e reparti di soccorso particolarmente attrezzati ed addestrati per l'immediato impiego su tutto il territorio nazionale, nel quadro di una moderna e permanente organizzazione di protezione civile.

Si ricordano le gravissime alluvioni che ebbero a colpire il Polesine, la Calabria e il Salernitano, la catastrofe della diga del Vajont e l'alluvione che nel novembre del '66 colpì più di un terzo del territorio dell'intero Paese.

Per tali motivi nel corso della IV legislatura un nuovo disegno di legge fu presen-

tato alla Camera dei deputati il 23 marzo 1967, ma anch'esso decadde senza aver concluso l'*iter* parlamentare.

Il terremoto che ebbe a colpire la Sicilia occidentale nel gennaio 1968 ha riportato ancora una volta sia nell'opinione pubblica che nella stampa ed in Parlamento l'eco vivissima della necessità di una più soddisfacente ed aggiornata definizione legislativa della materia relativa al soccorso e all'assistenza alle popolazioni colpite da calamità.

Pertanto, nel luglio dello stesso anno un nuovo disegno di legge sulla protezione civile è stato presentato alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 335 della V Legislatura) ed è quello che, nel testo recentemente approvato dalla Camera, viene ora sottoposto al vaglio del Senato.

Non sarà inutile ricordare che dopo la data anzidetta — luglio 1968 — altri eventi naturali di grandissimo rilievo hanno portato lutti e rovine nel nostro Paese facendo sentire sempre più urgente e indilazionabile l'esigenza dell'emanazione di un provvedimento legislativo su questa materia. Si ricordano l'alluvione del Piemonte e della Valle Strona in particolare, che recò danni immensi sia all'agricoltura che alle fiorenti industrie di quella regione nel novembre 1968, e più recentemente, la tromba d'aria che ha colpito Venezia e alcune località del Veneto e l'alluvione di Voltri e Genova che poche settimane orsono ha rinnovato lutti e rovine.

Il provvedimento in esame è, dunque, di vivissima attualità ed è atteso con l'aspettazione più sentita dall'intero Paese ed in particolare da quelle Amministrazioni e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco che più direttamente sono impegnati in questa materia perchè su di essi incombe, al momento dell'evenienza calamitosa, la responsabilità di un ordinato ed efficiente coordinamento dei soccorsi e di un tempestivo ed efficace svolgimento degli interventi.

Le norme che fino ad oggi hanno regolato questa materia e cioè principalmente la legge 9 dicembre 1926, n. 2389, e il suo regolamento non ne consentivano una disciplina organica ed unitaria e si riportavano a quella che era la situazione amministra-

tiva e delle forze di soccorso all'epoca in cui tale legge fu emanata, e cioè a circa 40 anni fa, e pertanto affidavano al Ministero dei lavori pubblici, che era allora il solo a disporre i servizi tecnici organizzati, il compito di dirigere i soccorsi mediante gli apporti che potevano essere dati dai Corpi a quel tempo comunali dei vigili del fuoco, dalle forze militari, dai reparti della Croce rossa, dalle Ferrovie dello Stato e da quanti altri erano tenuti a concorrere.

Ma dopo di allora vi è stata da un lato la positiva evoluzione in senso unitario dei reparti dei vigili del fuoco che è culminata — attraverso le leggi 10 aprile 1936 n. 883 e 29 maggio 1939 n. 960 — nella formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, dall'altro, si è andata sempre più chiaramente manifestando e di fatto realizzando la tendenza ad attribuire al Ministero dell'interno la responsabilità coordinatrice degli interventi.

Ora, la struttura unitaria su base nazionale realizzata dal Corpo dei vigili del fuoco ha consentito di affidare allo stesso compiti sempre più vasti ed impegnativi, mentre le prove sostanzialmente positive fornite dal Corpo stesso in occasione delle ultime grandi calamità, nonchè il fatto che al Ministero dell'interno fanno capo le principali leve del soccorso, dell'assistenza e dell'ordine pubblico, hanno concentrato su detta Amministrazione la responsabilità del coordinamento delle operazioni.

Del resto, una precisa disposizione legislativa dei compiti spettanti in questo settore al Ministero dell'interno era già stata inserita nella legge 13 marzo 1961, n. 469, che riguardava specificamente l'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale si attribuivano, in aggiunta ai tradizionali servizi antincendi, anche i compiti di provvedere alla predisposizione e all'impiego di speciali unità per la protezione delle popolazioni dagli eventi calamitosi in genere.

Può, quindi, dirsi che la legge del 1961, testè menzionata, aveva creato le premesse che hanno trovato sviluppo nel provvedimento legislativo ora in esame.

Al Ministero dell'interno spetta d'altra parte il compito della salvaguardia della in-

tegrità del corpo sociale ed esso inoltre ha una maggiore visione generale della situazione.

L'istituzione delle Regioni a statuto ordinario ha poi richiesto un opportuno esame dei rapporti tra le stesse e lo Stato nella attuazione dei servizi di protezione civile.

Precisato che la protezione civile è competenza dello Stato, alla Regione viene affidata l'importante funzione dello studio e della promozione di piani e proposte in materia di prevenzione per assicurare la piena armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi per la programmazione economica.

Il disegno di legge in esame è sollecitato dalla necessità di avere uno strumento idoneo di protezione civile e dalle giuste richieste dei Vigili del fuoco, che con detto provvedimento vedono una decisa trasformazione della loro posizione con la conquista di una maggiore autonomia, con la precisazione del carattere di dipendenti civili dello Stato, con l'aumento dei posti di organico, con la riduzione dell'orario di lavoro e con miglioramenti economici.

Il provvedimento viene ad assicurare il servizio di protezione civile. Non affronta il problema della difesa civile in caso di guerra o di eventi eccezionali, come temuto da alcuni o richiesto da altri.

Non intende neppure risolvere tutti i problemi a monte della protezione civile, come la sistemazione del suolo e la disciplina idrogeologica, per le quali sono in corso di esame provvedimenti generali appositi.

Occorre pertanto sgomberare il campo dai preconcetti politici di quanti temono che con esso si miri a raggiungere altri fini, nonchè da talune aspettative non consentanee al carattere del provvedimento.

Il disegno di legge si ispira ad alcuni principi precisi:

1) definizioni delle calamità e catastrofi e strutturazione degli organismi per la protezione civile in modo che essi non possano essere deviati dai fini istituzionali;

2) studio delle cause che possono provocare calamità e programmazione degli interventi;

3) unicità, nella fase esecutiva, di direzione e di coordinamento nella collaborazione delle varie amministrazioni statali;

4) presenza responsabile della Regione nello studio e programmazione, nella previsione e nella indicazione;

5) utilizzazione fondamentale del Corpo dei vigili del fuoco per la preparazione del personale e per la prevenzione;

6) ristrutturazione di detto Corpo, che costituisce il nucleo centrale e lo strumento qualificato per gli interventi in caso di calamità;

7) utilizzazione dell'opera del volontariato e della collaborazione degli enti locali.

Il cardine su cui si incentra il provvedimento è il principio della prevenzione e della previsione dello stato di pericolosità, con la predisposizione di piani e programmi per interventi rapidi ed efficaci.

La difesa contro le calamità deve articolarsi in programmazione ed intervento. La prima fase prevede:

1) programmazione degli interventi preventivi per evitare il pericolo delle insorgenze di eventi calamitosi o per ridurre i danni;

2) programmazione delle misure di emergenza.

Questi sono i compiti del Comitato interministeriale e del Comitato regionale.

L'intervento successivo a favore delle popolazioni colpite viene diretto e coordinato dal Ministero dell'interno, dal commissario del Governo alla Regione e dal commissario straordinario sul luogo della calamità, con la collaborazione del Comitato tecnico dell'Ufficio regionale della protezione civile e degli enti locali.

Qualora trattisi di calamità lievi è l'Ente elettivo locale che provvede alla direzione e coordinamento degli interventi.

Si è discusso a lungo sul decentramento alla Regione di tutte le responsabilità relative alla protezione civile e conseguentemente agli organismi elettorali locali.

Occorre rilevare in primo luogo la evidente impossibilità, per la Regione, di disporre e coordinare l'attività degli uffici sta-

tali, la necessità di un organismo nazionale di coordinamento e direzione, tenendo tra l'altro presente che la calamità può colpire comuni di più Regioni.

L'unità di direzione permetterà di meglio dislocare e disporre i mezzi tecnici, consentirà uniformità fra gli stessi, studio e programmazione più organici, maggiore visione politica generale.

La protezione civile, d'altra parte, è materia non costituzionalmente demandata alle Regioni, anche se ne investe da vicino gli interessi.

Le Regioni non appaiono inoltre attrezzate e idonee attualmente a compiti del genere.

La Corte costituzionale ha già affermato che spetta allo Stato il potere di emanare disposizioni di carattere generale in merito agli interventi in caso di calamità naturali ed al loro coordinamento, anche nelle Regioni a statuto speciale.

Il provvedimento in esame è frutto di un'aperta e approfondita discussione tra Governo e Camera dei deputati e del lavoro paziente di collaborazione di tutti i Gruppi parlamentari.

Il disegno di legge può dividersi in tre parti: la prima dedicata alla strutturazione del servizio di protezione civile, la seconda riguardante l'aumento dell'organico dei Vigili del fuoco, una nuova organizzazione del corpo e miglioramenti normativi ed economici per il personale, la terza riguardante gli stanziamenti per assicurare il servizio di cui sopra e le relative coperture.

Gli articoli 2, 5 e 6 mirano ad assicurare l'indirizzo unitario nella direzione dei servizi di soccorso ed il coordinamento tra le varie amministrazioni dello Stato, con la collaborazione degli Enti locali ed istituzionali, chiamati a concorrere nelle operazioni di emergenza.

Nella fase esecutiva si realizza un diretto rapporto tra Ministero dell'interno, Commissario regionale e Commissario straordinario.

Nella fase della prevenzione e della formulazione dei piani le competenze sono affidate, ai sensi degli articoli 3 e 7, al Comitato interministeriale presieduto dal Mini-

stro dell'interno ed al Comitato regionale, presieduto dal presidente della Regione.

Gli articoli dall'8 al 16 dispongono una organica ristrutturazione del Corpo dei vigili del fuoco, valorizzando l'autonomia del Corpo, il suo carattere non militare, la sua qualificazione tecnica, la sua struttura gerarchica, che affida all'Ispettorato generale la effettiva direzione del Corpo.

Un essenziale rilievo va riconosciuto nel contesto della normativa in esame alle disposizioni riguardanti l'aumento dell'organico del Corpo nazionale, onde porlo in grado di far fronte alle incombenze ad esso demandate dalla nuova normativa e di adeguarlo alle esigenze create dal più recente sviluppo del nostro Paese.

A tal fine viene previsto (articolo 9 e tabelle annesse al disegno) un aumento di organico che passerà dall'attuale contingente di 8.000 unità permanenti a 12.000 unità cui si aggiungeranno 4.000 vigili ausiliari di leva in luogo degli attuali 2.000.

Di conseguenza viene altresì aumentato l'organico della carriera direttiva e di concetto con un incremento adeguato di posti.

Tutta un'altra serie di norme (articoli 9, 10, 11 e 16) è intesa ad accogliere e dare soddisfazione ad alcune importanti richieste provenienti dall'intero, benemerito Corpo dei vigili del fuoco, e si menzionano in particolare quelle relative al miglioramento dell'orario di servizio che a tappe progressive arriverà alle 40 ore settimanali, all'adeguamento dei compensi per le prestazioni straordinarie e alla sistemazione in organico di un notevole numero di vigili temporanei.

Gli articoli 13, 14 e 15, invece, dettano norme per regolamentare i rapporti con il personale volontario che in occasione anche delle ultime calamità si è particolarmente reso benemerito prestando la propria opera con impegno e spirito di sacrificio pur non essendo legato da un permanente rapporto d'impiego con la pubblica Amministrazione.

Di importanza rilevante, infine, sono le norme attinenti alla copertura finanziaria che consentiranno sia gli aumenti di organico previsti che il necessario corrispondente incremento delle attrezzature occorrenti — per la spesa di 4.500 milioni — al fine di

dare piena attuazione agli indirizzi contenuti nella legge ed in particolare ai nuovi impegni affidati al Corpo dei vigili del fuoco.

L'articolo 16 istituisce il servizio sanitario del Corpo dei vigili del fuoco con il compito di coordinare e vigilare sui servizi medici svolti sia al centro che alla periferia nell'ambito del Corpo stesso, e l'articolo 18 prevede un contributo straordinario di 1 miliardo alla Croce rossa italiana per il potenziamento delle attrezzature mobili e delle dotazioni tecnico-sanitarie di soccorso.

In Commissione vi è stata ampia discussione sul disegno di legge e sono stati presentati emendamenti, alcuni dei quali ritirati e trasformati in ordine del giorno.

I temi degli emendamenti possono dividersi in tre gruppi:

il primo che riproponeva parte delle impostazioni già sostenute alla Camera dei deputati e miranti a dare ai Presidenti delle regioni, ai Presidenti delle province ed ai sindaci, la direzione esecutiva e l'organizzazione del servizio di protezione civile;

il secondo riguardava una riaffermazione di maggiore presenza o di esclusività di interventi in certi settori da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e della sanità;

il terzo si riferiva alle particolari situazioni delle Regioni a statuto speciale, alle quali sono attribuite competenze specifiche in materia di servizi antincendi ed opere di pronto soccorso (Trentino-Alto Adige) o che non hanno (Val d'Aosta) il Commissario di Governo, nè l'Amministrazione provinciale.

Attesa l'urgenza del provvedimento e ritenuto che alcuni emendamenti erano accoglibili in tutto o in parte, la Commissione ha convenuto di prenderne atto e di impegnare il Governo a recepirli per quanto possibile nelle norme regolamentari di attuazione della legge e, se necessario, in speciali norme legislative.

Sul primo gruppo sono stati presentati emendamenti all'articolo 5 e 7, che sono stati respinti perchè in diretto contrasto con la linea del disegno di legge, mentre altri, che potevano rappresentare una interpretazione estensiva dello stesso disegno di legge, sono

stati sinteticamente riportati in apposito ordine del giorno complessivo.

Sul secondo gruppo, il Ministero dei lavori pubblici ha rappresentato l'esigenza di essere sentito prima che siano nominate alcune Commissioni e che restino salve le competenze di cui al regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2389, e successive modifiche. Per quanto concerne queste ultime competenze la Commissione ha rilevato che un comma di contenuto analogo esisteva nel disegno di legge governativo e fu soppresso durante la discussione alla Camera dei deputati: perciò, essa ha ritenuto opportuno affermare che nulla osta a che nel Regolamento si confermino i poteri del Ministero dei lavori pubblici di organizzare i propri servizi tecnici anche in previsione o in costanza di calamità naturali, purchè sia mantenuto l'indirizzo unitario degli interventi di protezione civile e soprattutto purchè non si riducano l'autonomia ed i poteri che il disegno di legge conferisce alle Regioni ed agli enti locali.

Il Ministero della sanità ha pure presentato una serie di emendamenti nell'intento di assicurare che l'opera di coordinamento del Ministero dell'interno per i casi di calamità sia realizzata d'intesa con gli altri Ministeri e particolarmente con quelli della sanità e dei lavori pubblici e che sia precisata la diretta responsabilità e le competenze del Ministero della sanità e delle autorità sanitarie periferiche nella organizzazione e direzione dei servizi sanitari, sia nella fase della pianificazione, che in quella operativa.

Con l'ordine del giorno la Commissione ha invitato il Governo a tenere conto delle esigenze espresse dai predetti Ministeri in sede di redazione delle norme regolamentari, purchè l'accoglimento pratico di dette richieste non contrasti con la struttura della legge e soprattutto con la linea politica ispiratrice della legge stessa quale si evince dalle discussioni alla Camera dei deputati ed al Senato, che hanno affermato particolarmente, nella unitarietà della organizzazione della protezione civile, la presenza qualificante della Regione e degli Enti elettivi locali nelle fasi della programmazione, dello studio e pianificazione degli interventi, nonchè

la loro opera di collaborazione nella fase esecutiva o anche di direzione effettiva, qualora il Commissario sia scelto fra gli amministratori locali o trattisi di calamità di non grande importanza.

Per quanto riguarda il terzo gruppo ha suscitato qualche perplessità l'applicazione della legge alla Valle d'Aosta, ove non esiste nè Commissario di Governo nè Amministrazione provinciale, per cui sembra che per essa una successiva normativa speciale sia indispensabile.

Per il Trentino Alto Adige, in ordine al quale il senatore Volgger ha proposto un emendamento trasformato poi in ordine del giorno, pur rilevandosi l'opportunità che in sede regolamentare siano tenute particolarmente presenti le competenze della Regione, si è rilevato che nessuna preoccupazione si deve avere.

La legge infatti non può cancellare competenze che sono fissate da una legge speciale costituzionale; la Regione Trentino Alto Adige, d'altra parte, ha competenza primaria solo per i servizi antincendi e le province autonome solo per le opere di pronto soccorso. Cosa diversa è la protezione civile, che va organizzata e coordinata in sede nazionale e che ha bisogno di strutture semplici e unitarie. L'ultimo comma dell'articolo 2 inoltre fa espressamente salve le competenze nella predetta Regione, sia per quanto riguarda i servizi antincendi, che per le opere di pronto soccorso.

A conclusione della discussione ed a conferma di quanto sopra esposto la Commissione unanime ha approvato un ordine del giorno con il quale s'impegna il Governo ad affrontare, appena pubblicato il provvedimento in discussione, l'esame di tutte le proposte contenute negli emendamenti presentati durante il dibattito dai membri della Commissione stessa e non espressamente respinti, onde recepirli per quanto possibile nelle norme regolamentari, da emanare con sollecitudine, o farne oggetto di apposite norme transitorie o di applicazione, tenuto specialmente conto della normativa relativa alle Regioni a statuto speciale ed in particolare alla Valle d'Aosta; con l'ordine del giorno s'invita pure

il Governo ad esaminare nello stesso tempo gli emendamenti presentati dai Ministeri dei lavori pubblici e della sanità, purchè non contrastanti con la linea politica della legge, quale si evince dalle discussioni avvenute alla Camera dei deputati ed al Senato, e siano riassorbibili nelle norme regolamentari.

L'ordine del giorno, al quale il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole, concerne i seguenti emendamenti: il primo, proposto dal senatore Berthet, riguarda la Regione autonoma della Valle di Aosta, nella quale le competenze che per le altre Regioni sono attribuite al Commissario del Governo dovrebbero essere demandate al Presidente della Giunta regionale presso il quale dovrebbe essere costituito l'ufficio regionale della protezione civile. Inoltre, per il particolare ordinamento della Regione, a nominare il Comitato regionale per la protezione civile dovrebbe essere il Presidente della Giunta e a far parte del Comitato dovrebbe esser chiamato l'Assessore regionale ai lavori pubblici in luogo dei presidenti delle amministrazioni provinciali.

Il secondo, proposto dal senatore Volgger, è lo stesso di cui si è fatto in precedenza cenno; il terzo, presentato dal Ministero dei lavori pubblici, concerne un comma aggiuntivo all'articolo 2, tendente a far salve le competenze del Ministero stabilite con il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, e con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534; il quarto, proposto dallo stesso Dicastero, tende a integrare il sesto comma dell'articolo 3 nel senso di prescrivere che il Ministro dei lavori pubblici sia sentito dal Ministro dell'interno al momento di proporre la composizione della Commissione interministeriale tecnica; il quinto, parimenti proposto dal Ministero dei lavori pubblici, tende a far partecipare al Comitato regionale per la protezione civile anche il Provveditore regionale alle opere pubbliche, o un suo delegato; gli emendamenti dal sesto al ventisettesimo, proposti dal Ministero della sanità, tendono a stabilire le modalità di intervento e a precisare le competen-

ze di tale Dicastero per quanto attiene alle disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 e 21 del disegno di legge.

Il ventottesimo e il ventinovesimo emendamento proposti dai senatori Illuminati ed altri al secondo ed al terzo comma dell'articolo 2, tendono ad aumentare i poteri degli enti locali negli interventi della protezione civile, mentre il trentesimo, proposto dagli stessi senatori alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 3, prevede il coordinamento dei piani di emergenza su scala regionale; il trentunesimo emendamento, presentato dagli stessi senatori, tende a sostituire il terzo comma dell'articolo 5 con altro nel quale si prescrive che il Commissario del Governo sia scelto esclusivamente tra i membri del Governo e del Parlamento, gli amministratori regionali e di enti locali; con il trentaduesimo emendamento, ugualmente proposto dai senatori Illuminati ed altri, si propone di aggiungere, dopo il terzo comma dell'articolo 5, altro comma che disciplini i casi nei quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio, mentre con il trentatreesimo, proposto dagli stessi senatori al secondo comma dell'articolo 6, si intende stabilire che l'istruzione, l'addestramento e lo equipaggiamento dei cittadini volontari nei servizi di protezione civile siano curati dal Ministro dell'interno, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in accordo con il Comitato regionale della protezione civile previsto dall'articolo 7.

Successivamente, su proposta del vostro relatore, la Commissione approvava un ordine del giorno, presentato dai senatori Illuminati ed altri ed accolto dal sottosegretario Mariani, con il quale si impegna il Governo, in sede di prima applicazione della normativa in esame, a coprire i posti di Ispettore sanitario mediante concorso per titoli ed esami, riservato ai medici che prestino servizio da almeno dieci anni presso la direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno.

Effettuata la votazione e l'approvazione degli articoli la Commissione auspicava che, nelle norme di esecuzione e nelle leggi dele-



## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gate sul pubblico impiego, fosse assicurata chiarezza e uniformità di formulazione nella intestazione delle tabelle.

Il vostro relatore, pertanto, a nome della 1<sup>a</sup> Commissione, esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento (ed approvato a maggioranza dalla Commissione stessa in sede redigente), sia per l'urgenza, da tutti riconosciuta, di rendere operanti talune disposizioni in esso conte-

nute e concernenti in particolare i Vigili del fuoco, sia per l'accertata disponibilità del Governo a risolvere con norme legislative o regolamentari i problemi affiorati nel corso del dibattito, sia, infine, per consentire al Paese di avere finalmente a disposizione un valido strumento di pronto ed efficace intervento in caso di calamità naturali o di catastrofi.

DEL NERO, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

**Art. 2.**

Il Ministro dell'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe.

Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministro dell'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamità naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali.

Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali.

**Art. 3.**

Ai fini di cui al precedente articolo è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Comitato interministeriale della protezione civile.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduto dal Ministro dell'interno e di esso

fanno parte i Ministri del tesoro, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

Il Comitato interministeriale della protezione civile ha i compiti seguenti:

a) promuove lo studio e fa proposte agli organi della programmazione economica circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di una possibile e prevedibile calamità naturale o catastrofe ed in generale propone ogni misura attuabile a tale scopo;

b) promuove il coordinamento dei piani di emergenza per l'attuazione dei provvedimenti immediati da assumersi al verificarsi dell'evento;

c) promuove gli studi relativi alla predisposizione degli interventi governativi da adottare durante le operazioni di soccorso nonché quelli occorrenti dopo la cessazione dello stato di emergenza;

d) promuove la raccolta e la divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione civile.

Alle funzioni di segreteria ed all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato interministeriale della protezione civile provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Il Comitato interministeriale della protezione civile si avvale della collaborazione di una Commissione interministeriale tecnica, composta dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati.

La composizione della Commissione di cui al precedente comma è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. La Commissione è presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

**Art. 4.**

Le segnalazioni inerenti al pericolo od al verificarsi di calamità naturali o catastrofi

nonchè agli accertamenti dell'entità dello evento, sono immediatamente comunicate al Ministero dell'interno che ne dà urgente notizia ai Dicasteri ed agli enti interessati.

Vengono altresì trasmesse nel modo più rapido al Ministero dell'interno tutte le possibili informazioni sull'entità del disastro e sullo svolgimento dei soccorsi.

Al verificarsi dell'evento calamitoso viene data immediata attuazione ai piani di emergenza per i territori colpiti.

#### Art. 5.

Alla dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale, salvo i casi di evento non particolarmente grave cui provvedono gli organi locali elettivi e gli organi ordinari della protezione civile, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche su richiesta degli organi della regione o degli enti locali.

Al Ministro dell'interno fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari — centrali e periferiche — di enti pubblici e di privati, onde assicurarne la maggiore tempestività ed il più coordinato ed armonico impiego.

Con il decreto di cui al primo comma si provvede alla nomina di un commissario, che può anche essere scelto tra membri del Governo e del Parlamento, esperti o tecnici estranei alla pubblica amministrazione, amministratori regionali o di enti locali.

Il commissario assume sul posto, ai fini della necessaria unità, la direzione dei servizi di soccorso, ed attua le direttive generali ed il coordinamento dei servizi, avvalendosi comunque della collaborazione degli organi regionali e degli enti locali interessati.

Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle Forze armate, che potranno essere impiegate anche in unità organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di calamità naturali o catastrofe, dal Ministro dell'interno o dal commissario nominato al Ministro della difesa o alla autorità da esso delegata.

#### Art. 6.

Il Ministero dell'interno:

a) predispone ed attua i provvedimenti necessari per assicurare in caso di calamità naturale o catastrofe i seguenti servizi:

1) interventi tecnici urgenti;

2) assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite.

Per l'esecuzione dei compiti di cui al precedente numero 1) il Ministero dell'interno provvede mediante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella cui organizzazione sono costituiti reparti mobili di immediato impiego specialmente attrezzati e nuclei elicotteri e sommozzatori. Per i compiti di cui al numero 2) si provvede mediante reparti di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni;

b) cura la realizzazione delle opere di urgente necessità e delle attrezzature occorrenti per la protezione della popolazione civile;

c) cura, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile di cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.

Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera c) nessun rapporto si instaura con l'Amministrazione la quale è peraltro tenuta ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscano prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### Art. 7.

Il commissario del Governo nella regione, in relazione a quanto previsto dall'articolo 124 della Costituzione, provvede, nell'ambito della circoscrizione regionale, avvalendosi dell'ufficio regionale della protezione civile, all'esecuzione delle disposizioni impartite dal

Ministero dell'interno per la organizzazione e la predisposizione dei servizi della protezione civile.

In ogni capoluogo di regione è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il Comitato regionale per la protezione civile.

Il Comitato è composto: dal presidente della Giunta regionale, o da suo delegato, che lo presiede; dai presidenti delle amministrazioni provinciali della regione e dai sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, o loro delegati; dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco; dal direttore dell'ufficio regionale della protezione civile; dal rappresentante della Croce rossa italiana. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, esperti e rappresentanti di altri enti e istituzioni operanti nell'ambito regionale.

Il Comitato regionale per la protezione civile provvede, nell'ambito regionale, ai compiti di studio e di programmazione di cui al terzo comma dell'articolo 3, sulla base anche delle indicazioni e delle proposte formulate dalla regione, in armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi per la programmazione economica. I programmi e gli studi predisposti dal Comitato regionale sono trasmessi al Ministero dell'interno per il loro coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale della protezione civile, nonchè alla regione.

Il Comitato regionale, inoltre, predisporre programmi intesi a dare, in occasione di calamità naturali o catastrofe, il contributo della regione e degli enti locali ai soccorsi alle popolazioni colpite e a fornire, in particolare, ogni utile apporto per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera e per il rapido ripristino della viabilità, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale.

In relazione a quanto previsto nei precedenti commi, presso il commissariato del Governo è costituito l'ufficio regionale della protezione civile. Il direttore dell'ufficio è segretario del Comitato regionale per la protezione civile.

#### Art. 8.

La Direzione generale dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno assume la denominazione di « Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi ».

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le attribuzioni previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive disposizioni, è costituito secondo il seguente ordinamento:

- a) ispettore generale capo del Corpo;
- b) servizio tecnico centrale;
- c) scuole centrali antincendi e di protezione civile;
- d) centro studi ed esperienze;
- e) ispettorati regionali o interregionali;
- f) comandi provinciali;
- g) distaccamenti e posti di vigilanza;
- h) colonne mobili di soccorso.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei servizi interregionali, regionali e locali di cui sopra sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.

L'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in conformità alle istruzioni del direttore generale, presiede e dirige l'organizzazione generale dei servizi tecnici del Corpo, le attività delle scuole centrali antincendi e di protezione civile e del centro studi ed esperienze, l'attività degli ispettorati regionali o interregionali e dei comandi provinciali, coordinandole con quelle del servizio tecnico centrale di cui è responsabile; sovrintende ai servizi ispettivi sull'attività tecnica dei comandi provinciali del Corpo nazionale, al fine di assicurarne e potenziarne l'efficienza; rappresenta, quale membro di diritto, i servizi della protezione civile in seno alla commissione centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili; presiede la commissione centrale per gli acquisti di mezzi e di materiale tecnico; formula proposte sulla programmazione delle forniture, l'assegnazione e la gestione dei materiali, la progettazione e la direzione dei lavori e degli impianti del Corpo; è chiamato ad esprimere il parere sulla normativa e sulle istruzioni in tema di prevenzione antin-

endio e antinfortunistica. È membro di diritto della Commissione interministeriale tecnica della protezione civile. È componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile.

Gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attività dei comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile; esercitano il comando della colonna mobile di soccorso costituita nell'ambito dell'ispettorato, curandone l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego; svolgono le funzioni ispettive generali loro demandate, nonché il controllo sull'attività dei servizi di prevenzione antincendio espletati dai comandi provinciali, per assicurarne uniformità di applicazione e di indirizzo interpretativo. In caso di pubblica calamità, l'ispettore regionale o interregionale assume la responsabilità dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unità chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altro reparto del Corpo. Lo stesso ispettore od altro ispettore generale appositamente designato, sovrintende altresì, sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.

#### Art. 9.

I ruoli organici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'articolo 15 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è stabilito in 2.700 unità per l'anno 1970 ed in 4.000 unità dall'anno 1971.

I posti portati in aumento negli organici di cui al primo comma sono conferiti nel periodo di cinque anni, nei limiti, per ciascun anno, stabiliti nell'allegata tabella E.

Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge il 50 per cento dei posti disponibili nella qualifica di vigile verrà conferito mediante concorsi per titoli riservati ai vigili volontari in servizio temporaneo alla

data di entrata in vigore della presente legge trattenuti in servizio temporaneo fino allo espletamento dell'ultimo dei concorsi ad essi riservati.

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel grado di vice brigadiere sono conferiti mediante concorsi per titoli riservati ai vigili scelti che abbiano conseguito l'idoneità all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la promozione alle qualifiche di ispettore superiore e di primo coadiutore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati in ruolo quando abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nelle qualifiche rispettivamente di primo ispettore e di coadiutore.

Il ruolo degli aiutanti dei servizi speciali antincendi — carriera esecutiva — istituito con legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è trasformato in ruolo dei segretari dei servizi antincendi - carriera di concetto. A coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di aiutante capo, aiutante principale, primo aiutante, aiutante e aiutante aggiunto viene attribuita, rispettivamente, la qualifica di segretario principale, primo segretario, segretario, segretario aggiunto e vice segretario nel ruolo segretari dei servizi antincendi di cui alla allegata tabella D. L'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza è conservata nel ruolo trasformato ed è valida agli effetti della progressione di carriera. Al personale del ruolo predetto si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

#### Art. 10.

All'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile ».

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 81 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è abrogato.

I compensi per le prestazioni straordinarie rese dai sottufficiali, vigili scelti e vigili fuori dai turni ordinari di servizio sono attribuiti secondo i criteri e nelle misure previste per il corrispondente personale civile dello Stato.

Le ore di servizio eccedenti l'orario di obbligo di 46 ore settimanali, a decorrere dal 1° ottobre 1969, e di 44 ore settimanali, a decorrere dal 1° gennaio 1971, rese nei turni ordinari di servizio della durata di 24 ore consecutive, sono retribuite con i compensi previsti dal precedente comma.

L'orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali a decorrere dal 1° gennaio 1972.

## Art. 12.

I vigili ausiliari di leva, arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono, all'atto del congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale volontario dei comandi provinciali di residenza, fino al compimento dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento in congedo assoluto dei militari dell'Esercito.

Il personale di cui al primo comma finchè resta iscritto nei quadri dei comandi provinciali dei vigili del fuoco è esonerato dai richiami alle armi per istruzioni e dal richiamo in caso di mobilitazione.

I richiami in servizio del personale predetto, ai fini dell'addestramento nei servizi della protezione civile, sono effettuati, su proposta del Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

## Art. 13.

Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento del personale volontario fra i cittadini italiani che ne facciano domanda e che,

oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non abbiano superato gli anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.

Il personale volontario è iscritto nei quadri dei comandi provinciali in ordine di grado e di anzianità.

Le norme sull'avanzamento del personale volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Fino a quando non sarà emanato tale regolamento, continuano ad applicarsi, per il reclutamento e l'avanzamento del personale volontario, per quanto non in contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.

L'articolo 69 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è abrogato.

## Art. 14.

L'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« Il personale volontario è tenuto a frequentare periodici corsi di addestramento secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

In occasione di pubbliche calamità o catastrofe, il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località.

Il personale volontario può, inoltre, essere chiamato in servizio temporaneo, nel limite massimo di 20 giorni all'anno, in caso di particolari necessità.

Nei casi previsti dai precedenti commi le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato ».

## Art. 15.

L'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« Il personale volontario è assicurato contro tutti gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, da accertarsi ai sensi delle

disposizioni contenute nel precedente articolo 49, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità.

I massimali sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro.

Sono a carico dello Stato le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio ».

#### Art. 16.

È istituito il Servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla tabella A, con i seguenti compiti:

curare l'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria presso le scuole centrali antincendi e di protezione civile, i comandi provinciali e loro distaccamenti ed i reparti operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

sovrintendere alla preparazione del personale in materia di pronto soccorso;

curare il coordinamento e la vigilanza, mediante gli ispettori sanitari, dei servizi svolti dai medici liberi professionisti incaricati della assistenza sanitaria presso le scuole centrali ed i comandi provinciali.

Il direttore del Servizio sanitario presiede le commissioni per l'accertamento della idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi di ammissione alle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### Art. 17.

Per il potenziamento delle opere, delle attrezzature e dei mezzi in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dall'articolo 6 della presente legge, è autorizzata la spesa straordinaria di 4.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero in ragione di milioni 1.000 per ciascuno degli anni dal 1970 al 1973 e di milioni 500 per l'anno 1974.

È autorizzata altresì per l'anno 1970 la spesa di milioni 500 per le attrezzature e per i mezzi relativi alle correnti esigenze.

#### Art. 18.

Per il potenziamento delle attrezzature mobili e delle dotazioni tecnico-sanitarie di soccorso alle popolazioni civili in caso di pubbliche calamità o di emergenza è concesso alla Croce rossa italiana un contributo straordinario di lire 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1974.

#### Art. 19.

Il Ministero dell'interno, nei casi in cui occorra attuare interventi di carattere urgente e inderogabile per l'assistenza in natura, da effettuare con distribuzione di materiale vario, in favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, è autorizzato, qualora le scorte esistenti siano insufficienti, a procedere, nei limiti delle occorrenze strettamente indispensabili, ai relativi acquisti mediante la stipulazione di contratti in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 secondo comma limitatamente al parere del Consiglio di Stato, 9, 13 e 15 secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Alla esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente può provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

#### Art. 20.

All'onere derivante dalla revisione degli organici e conseguenti spese accessorie di equipaggiamento, casermaggio e mensa valutati per l'anno 1970 in milioni 1.300 ed a quelli di milioni 1.500 e di milioni 200 per lo stesso anno, di cui ai precedenti articoli 17 e 18, si provvede con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato anno 1970.

Alle spese per il funzionamento del Comitato interministeriale della protezione civile, della Commissione interministeriale

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tecnica e dei Comitati regionali di cui agli articoli 3 e 7 si provvede con lo stanziamento del capitolo 1643 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1970 concernente il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni dei servizi antincendi e della protezione civile e con quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 21.

Con appositi regolamenti da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della pre-

sente legge, saranno stabilite le norme per la sua esecuzione.

Sino a quando i regolamenti di cui al precedente comma non saranno emanati, restano in vigore le norme non incompatibili con la presente legge, di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito con legge 15 marzo 1928, n. 833, e di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1927.

## Art. 22.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con la presente legge.



## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

MINISTERO DELL'INTERNO  
SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE*Carriera direttiva*

QUALIFICA	Organico
A) Ufficiali del ruolo tecnico:	
Ispettore generale capo .....	n. 1
Ispettore generale .....	n. 15
Ispettore capo .....	n. 35
Ispettore superiore .....	n. 60
Primo ispettore .....	n. 140
Ispettore .....	
TOTALE.....	n. 251
B) Direttore ginnico-sportivo (a) . . . . . n. 1	
Ispettore ginnico-sportivo (b) .. . . . n. 4	
TOTALE.....	n. 5
C) Direttore del servizio sanitario (c) n. 1	
Ispettore sanitario (d) .....	n. 2
TOTALE.....	n. 3

(a) La qualifica di direttore ginnico-sportivo al quale compete lo stipendio annuo lordo di lire 2.478.700 va attribuita mediante scrutinio per merito comparativo, tra gli ispettori ginnico-sportivi che abbiano l'anzianità di 17 anni nel ruolo. Conseguono lo stipendio annuo lordo di lire 3.318.100 dopo cinque anni di effettivo servizio dal conseguimento della qualifica.

(b) All'ispettore ginnico-sportivo è attribuito all'atto della nomina, lo stipendio annuo lordo di lire 1.324.000; lo stesso consegue, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, gli stipendi annui lordi di lire 1.580.000 e di lire 1.991.000 dopo, rispettivamente, due anni di effettivo servizio dalla nomina e quattro anni di effettivo servizio dalla data di decorrenza dello stipendio annuo lordo di lire 1.580.000.

(c) La qualifica di direttore del servizio sanitario, al quale compete lo stipendio dell'ex coefficiente 500, va attribuita mediante scrutinio per merito comparativo tra gli ispettori sanitari che abbiano dieci anni di anzianità nel ruolo.

Compete lo stipendio dell'ex coefficiente 670 dopo tre anni di effettivo servizio dal conseguimento della qualifica.

(d) All'ispettore sanitario è attribuito all'atto della nomina lo stipendio dell'ex coefficiente 271; lo stesso consegue, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, gli stipendi relativi all'ex coefficiente 325 ed all'ex coefficiente 402 rispettivamente dopo un anno e dopo quattro anni di effettivo servizio dalla nomina.

TABELLA B

SERVIZI ANTINCENDI  
E DELLA PROTEZIONE CIVILE*Carriera di concetto*  
*Ufficiali del ruolo tecnico*

QUALIFICA	Organico
Coadiutore capo .....	n. 5
Coadiutore principale .....	n. 12
Primo coadiutore .....	n. 40
Coadiutore .....	n. 150
Coadiutore aggiunto .....	
Vice coadiutore .....	
TOTALE.....	n. 207

TABELLA C

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI  
SCELTI E VIGILI PERMANENTI DEL  
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL  
FUOCO

QUALIFICA	Organico
Marescialli di 1 <sup>a</sup> classe .....	n. 150
Marescialli di 2 <sup>a</sup> classe .....	n. 300
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe .....	n. 450
Brigadieri.....	n. 2.100
Vice Brigadieri .....	
Vigili scelti .....	n. 2.500
Vigili e allievi vigili .....	n. 6.500
TOTALE.....	n. 12.000

TABELLA D

RUOLO DEI SEGRETARI DEI SERVIZI  
ANTINCENDI*Carriera di concetto*

QUALIFICA	Organico
Segretario principale .....	n. 2
Primo segretario.....	n. 2
Segretario .....	n. 12
Segretario aggiunto .....	
Vice segretario .....	

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA E

## PIANTA PER L'ATTUAZIONE DELL'ORGANICO

## Ufficiali del R.T.A.

QUALIFICA	In atto	Anno 1970	Anno 1971	Anno 1972	Anno 1973	Anno 1974
<i>A) Carriera direttiva:</i>						
Ispettore generale capo .....	1	1	1	1	1	1
Ispettore generale .....	10	12	13	14	14	15
Ispettore capo .....	22	28	29	30	32	35
Ispettore superiore .....	32	44	48	50	53	60
Ispettore .....	125	132	134	135	136	140
Primo ispettore .....						
	190	217	225	230	236	251
<i>B) Carriera di concetto:</i>						
Coadiutore capo .....	—	2	3	4	4	5
Coadiutore principale .....	5	8	9	10	10	12
Primo coadiutore .....	20	28	31	35	35	40
Coadiutore .....	85	113	120	130	135	150
Coadiutore aggiunto .....						
Vice coadiutore .....						
	110	151	163	179	184	207
<i>C) Carriera ginnico-sportiva:</i>						
Direttore ginnico-sportivo ....	—	1	1	1	1	
Ispettori ginnico-sportivi .....	1	2	2	3	4	
	1	3	3	4	5	
<i>D) Carriera del servizio sanitario:</i>						
Direttore sanitario .....	—	—	—	—	—	
Ispettore sanitario .....	—	—	1	2	3	
<i>E) Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:</i>						
Maresciallo di 1 <sup>a</sup> classe .....	60	90	100	120	135	150
Maresciallo di 2 <sup>a</sup> classe .....	120	150	185	240	270	300
Maresciallo di 3 <sup>a</sup> classe .....	200	240	290	340	400	450
Brigadieri e vice brigadieri ...	1.800	1.870	1.940	1.980	2.030	2.100
Vigili scelti .....	1.360	1.600	1.700	1.800	2.120	2.500
Vigili .....	4.460	4.850	5.300	5.500	6.000	6.500
	8.000	8.800	9.515	9.980	10.955	12.000